

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

Art. 22

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 41/1983)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente: <<

Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto, il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono pubblicate per ciascun soggetto le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 1.

>>.